



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Predappio, li 29/05/2014
Prot. n. 10480/2014

Ai Sindaci
Ai Segretari
dei Comuni di :
Bertinoro
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Civitella di Romagna
Dovadola
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Meldola
Modigliana
Portico e San Benedetto
Predappio
Premilcuore
Rocca San Casciano
Santa Sofia
Tredozio

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Convenzione attuativa per il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese della funzione di Protezione Civile - Trasmissione

Unitamente alla presente si trasmette copia della Convenzione attuativa rep. n. 3 del 29.03.2014 per il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese della funzione di Protezione civile di cui alla lett. E) del comma 27, dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e art. 19 della L.R. Emilia Romagna 21/2012.

Distintamente

 Segretario e Direttore
D.ssa Anna Maria Galassi

All.n. 1

C.F. : 92071270406 - Sede Legale - FORLÌ
Sede Amministrativa - Comunicazioni e Protocollo : P.zza Tassinari 15 - 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DELLA FUNZIONE di Protezione civile di cui alla lett. E) del comma 27, dell'art.14 del D.L.78/2010 e art 19 della L.R. Emilia Romagna 21/2012

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione, tra i signori:

- Nevio Zaccarelli, nato a Forlì il 13.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BERTINORO** (codice fiscale: 80002170407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Pieraccini, nato a Dovadola il 7.03.1944, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** (codice fiscale: 80001950403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Commissario straordinario Maria Giulia Borriello, nata a Avellino il 22.4.1967, in virtù dei poteri conferitegli con decreto del Prefetto di Forlì-Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. 45160/W/2013/Area II, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA** (codice fiscale: 80002330407), in esecuzione dell'Atto del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gabriele Zelli, nato a Forlì il 5.03.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DOVADOLA** (codice fiscale: 80009550403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Giancarlo Biserna, nato a Forlì il 21.11.1947, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLÌ** (codice fiscale: 00606620409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Paolo Zoffoli, nato a Cesena il 31.10.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLIMPOPOLI** (codice fiscale: 80005790409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Elisa Deo, nata a Rimini il 22.3.1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GALEATA** (codice fiscale: 80003190404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gian Luca Zattini, nato a Forlì il 12.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MELDOLA** (codice fiscale: 80007150404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Claudio Samorì, nato a Modigliana il 7.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MODIGLIANA** (codice fiscale:

80002730408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Mirko Betti, nato a Forlì il 26.09.1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO** (codice fiscale: 00408940401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Giorgio Frassinetti, nato a Forlì il 29.09.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREDAPPIO** (codice fiscale: 80008750400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 26.03.2014., dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luigi Capacci, nato a Premilcuore il 24.01.1941, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREMILCUORE** (codice fiscale: 80002530402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rosaria Tassinari, nata a Forlì il 18.08.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO** (codice fiscale: 80013400405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Flavio Fioletta, nato a Santa Sofia il 29.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANTA SOFIA** (codice fiscale: 80008900401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luigi Marchi, nato a Tredozio il 28.10.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREDOZIO** (codice fiscale: 00695070409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- Roberto Balzani, nato a Forlì il 21.08.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE** (codice fiscale: 92071270406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 10 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno parte dell'Ambito forlivese, lo esauriscono e costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;

- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

- che l'art.7, c. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla lett. e del comma 27, dell'art.14 del D.L.78/2010;

- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;

Richiamate:

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 la quale detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 la quale dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- la L.R. n. 1/2005 art. 1, comma 2 il quale stabilisce che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- la L.R. 1/2005 art. 6, il quale prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- che tutti i Comuni dell'ambito ottimale forlivese hanno concordato di esercitare in forma associata tra tutti loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, la funzione in oggetto con decorrenza dal 31.03.2014 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 L.R. 21/2012 e dell'art. 1 L.R. 23/2013, ivi compresi i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì e Forlimpopoli che si sono avvalsi prudenzialmente della deroga di cui all'art.30 della L.R. 21/2012;
- che i Comuni firmatari appartenenti all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di Protezione Civile di cui alla lett. e) del comma 27, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "Servizio associato di Protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla l.r. 1/2005.
2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione di Comuni, che accetta, l'aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile ed la redazione del Piano intercomunale. A tale fine, l'Unione di Comuni della Romagna forlivese è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche ed Associazioni di Volontariato.
3. I Comuni citati si impegnano:
 - a. alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;

- b. alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- c. alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un responsabile tecnico con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani;
- d. alla partecipazione a corsi di formazione;
- e. alla collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- f. alla collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

4. L'Unione di Comuni si impegna:

- a. alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- b. al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Forlì Cesena, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- c. al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- d. alla collaborazione per l'attivazione delle strutture locali di protezione civile C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- e. alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace
- f. alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici
- g. al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
- h. alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- i. all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari presenti nel territorio dell'Unione, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- j. al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

5. E' istituito il comitato tecnico composto da un Dirigente, il Segretario Direttore dell'Unione e di norma da nove referenti tecnici degli enti aderenti alla presente convenzione, che avrà il compito di supportare il Responsabile del servizio associato e di coordinare le attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza

semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.

6. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di Comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento dei Piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze. Nell'organizzazione del servizio si prevede l'ausilio operativo del Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile.

7. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni confermano l'istituzione di più centri decisionali di protezione civile per emergenze diffuse denominati C.O.M. (Centro Operativo Misto) da individuarsi con successivi atti e da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile.

I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente individuate da ciascun Comune.

8. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 5, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. La gestione del Servizio Associato di Protezione Civile è finalizzata a garantire la programmazione della prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE

1 L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale che la L.R. n. 3/1999 fa, relativamente alle funzioni di Protezione Civile s'intende esteso al territorio dell'Unione.

Art. 4 – SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "Servizio Associato di Protezione Civile".

2. La sede principale del Servizio è a Forlì. E' inoltre previsto l'utilizzo della sede amministrativa distaccata di Predappio per una migliore organizzazione del servizio.

3. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

Art. 5- MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 31 marzo 2014 in conformità a quanto previsto dall'art. 7, co. 4, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni ed avrà durata pari a quella dell'Unione. L'effettiva operatività del conferimento oggetto della convenzione è subordinata all'efficacia della deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo da adottare inderogabilmente in corso d'anno da parte della Giunta dell'Unione, previo parere favorevole dei singoli Comuni aderenti.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione medesima e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole Amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. Restano nella competenza del Sindaco le funzioni di Protezione Civile esercitate in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5 TUEL) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

4. Il conferimento delle funzioni è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo ai Comuni stessi attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a garantire il necessario supporto dei rispettivi servizi di staff, quale attività d'interesse comune svolta in collaborazione ai sensi del vigente art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, eventualmente disciplinabile nel dettaglio da appositi accordi attuativi integrativi, allorché l'Unione non disponga di specifiche risorse competenti per garantire l'esercizio regolare ed opportuno delle funzioni conferite.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 7 della presente convenzione

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti articoli della presente convenzione.

8. Il responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati a livello di subambito e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e trasferito. In sede di prima applicazione il personale sarà temporaneamente comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e l'assegnazione di quello a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata l'eventuale scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato al Servizio Associato di Protezione Civile e transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 5, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari al fine di assicurare il trasferimento del personale in servizio al "Servizio Associato di Protezione Civile" dell'Unione a far tempo dalla data che verrà stabilita dalla Giunta.

5. Con apposito regolamento, approvato dai competenti organi dell'Unione, verranno definiti l'ordinamento e il funzionamento del Servizio Associato di Protezione Civile dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 1/2005.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio Associato di Protezione Civile vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione.

7. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno a stabilire le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutto il personale trasferito al Servizio Associato di

Protezione Civile indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art. 5, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 7 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese ordinarie relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione a carico dei Comuni sono dimensionate nella misura del dato storico consolidato medio di parte corrente dell'ultimo triennio precedente l'esercizio di riferimento.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso ivi comprese le attività di supporto interno e/o esterno legale, amministrativo e tecnico complessivamente fornite ai rispettivi servizi di protezione civile al momento del conferimento all'Unione, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Ciascun Comune si farà carico:

- delle spese sostenute per il personale (trasferito/comandato) impiegato per il servizio;
- delle spese generali assunte per lo svolgimento delle funzioni del servizio medesimo.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

2. Alle spese relative agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

3. I trasferimenti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo biennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. La gestione finanziaria del Servizio Associato di Protezione Civile avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale del servizio ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale del servizio associato nel termine dei due mesi precedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione e comunque in tempo utile per consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato

per legge di approvazione del rendiconto.

7. Il bilancio del Servizio Associato di Protezione Civile sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali e sarà approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme ivi approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati al fine di agevolare le procedure di modifica dei rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 8 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Fatta salva la priorità per i beni mobili e immobili di proprietà degli Enti conferenti, l'Unione per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite oggetto della presente convenzione si avvale degli immobili o delle porzioni di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, nonché dei beni mobili, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche, delle strumentazioni e di ogni mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie conferite secondo modalità stabilite dalla Giunta.

2. Il conferimento all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni di cui sopra con le modalità stabilite dalla Giunta, come previsto al comma 1, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni utilizzati a qualunque titolo dall'Unione. Ogni investimento, attribuibile al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o alla parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

8. La polizza assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni immobili di proprietà dei Comuni utilizzati dall'Unione, è stipulata dall'Unione. La polizza assicurativa per danni a terzi e a dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei medesimi, è stipulata dall'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Servizio Associato di Protezione Civile sono conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati all'Unione. I beni acquistati dal Servizio Associato di Protezione Civile durante il suo funzionamento sono di proprietà dell'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà validato dal Servizio Associato di Protezione Civile prima dell'inizio delle attività sulla base degli inventari redatti dagli Enti conferenti.

Art. 9 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Servizio Associato di Protezione Civile è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Servizio Associato di Protezione Civile nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Dirigente del Servizio.

Art. 10 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 5, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

Art. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, il recesso e la revoca del singolo Comune dalla presente convenzione comporta:

- la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
- sulla base di eventuali specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, il trasferimento dall'Unione al Comune revocante anche di quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

▪ L'eventuale scioglimento dell'Unione comporta:

- l'applicazione del comma 1 al personale conferito dai Comuni interessati;
- la suddivisione pro quota fra i Comuni aderenti del restante personale dipendente dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante, utilizzati dall'Unione, tornano in uso a detto Comune.

Tutti i beni mobili trasferiti in proprietà a titolo gratuito dal Comune revocante restano all'Unione nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione, la quale non è tenuta al rimborso dell'eventuale quota di compartecipazione erogato dal Comune revocante.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri a qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati ai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Art. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI


1. A far tempo dalla effettiva operatività del conferimento di cui all'art. 5 della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione Montana "Acquacheta – Romagna Toscana", la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e l'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese;

2. Trascorsi 18 mesi dall'avvio della gestione di cui alla presente convenzione si procederà ad una revisione della stessa al fine di verificare eventuali esigenze di modifica e/o integrazione.


Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29.03.2014


IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO
Nevio Zaccarelli



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Luigi Pieraccini




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Maria Giulia Borriello




IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA
Gabriele Zelli




IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FORLÌ
Giancarlo Biserna




IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Paolo Zoffoli




IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA
Elisa Deo




IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA
Gian Luca Zattini




IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA
Claudio Samorì




IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
Mirko Betti



IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO
Giorgio Frassinetti




IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE
Luigi Capacci




IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
Rosaria Tassinari



IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA
Flavio Fioletta



IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDIZIO
Luigi Marchi



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Roberto Balzani

